

# Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

PARERE N. 223

DEL 16 dicembre 2015

**PREC 175/15/L**

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata da ANCE – Associazione Nazionale Costruttori Edili – Torre Civica di Vercelli – primi lavori di restauro conservativo finalizzati alla messa in sicurezza della cortina esterna – procedura negoziata senza previa pubblicazione de bando - S.A.: Comune di Vercelli - importo dell'appalto: euro 154.250,95 - istanza presentata singolarmente dall'ANCE.

**RUP – ruolo di responsabile dei lavori**

*Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del d.p.r. 207/2010, nel settore dei contratti pubblici, il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori ex art. 89 del d.lgs. 81/2008 ai fini del rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.*

**Art. 10 d.lgs. 163/2006 – art. 89 d.lgs. 81/2008**

## Il Consiglio

**VISTA** l'istanza di parere acquisita al prot. n. 72524 del 9 giugno 2015, presentata dall'ANCE – Associazione Nazionale Costruttori Edili in relazione alla gara indicata in oggetto;

**VISTO** in particolare, il quesito dell'istante in ordine alla legittimità della previsione della lettera di invito secondo la quale l'appaltatore assume la qualifica e le competenze di Responsabile dei lavori; previsione che sarebbe in contrasto con l'art. 89 del d.lgs. 81/2008, il quale attribuisce tale ruolo al responsabile del procedimento per gli interventi ricadenti nella disciplina dettata dal d.lgs. 163/2006;

**VISTO** l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 26 agosto 2015, con nota prot. n. 107414;

**VISTA** la nota trasmessa dal Comune di Vercelli, acquisita al prot. n. 109876 del 2 settembre 2015, nella quale è stato sottolineato, in particolare, che la stessa amministrazione comunale ha applicato nella fattispecie l'art. 2, lett. c) della direttiva 92/57/CEE, ai sensi del quale il responsabile dei lavori è «qualsiasi persona fisica o giuridica incaricata della progettazione e/o dell'esecuzione e/o del controllo dell'esecuzione dell'opera per conto del committente». A parere della S.A. l'art. 89 del d.lgs. 81/2008, contemplante l'attribuzione del ruolo di responsabile dei lavori al RUP, sarebbe in contrasto con la disposizione comunitaria sopra riportata e, pertanto, ha provveduto a disapplicarla;

**VISTA** la lettera di invito alla procedura *de qua*, a tenore della quale (par. 12 "altre informazioni", lett. e) «l'appaltatore, all'atto della sottoscrizione del contratto, assumerà la qualifica e le competenze di responsabile dei lavori, così come stabilito dall'art. 2, lettera c) della Direttiva 92/57/CEE del 24/6/1992»;

**RILEVATO** che sulla questione può decidersi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del d.lgs. 163/2006;



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. c) del d.lgs. 81/2008 il responsabile dei lavori è un «soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile de/procedimento»;

**CONSIDERATO**, altresì, che ai sensi dell'art. 9, comma 2, d.p.r. 207/2010 «il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità di qualsiasi altra disposizione di legge in materia»; ai sensi del successivo art. 10, comma 2, «il responsabile de/procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro»; infine, ai sensi del comma 3, art. 10 «il responsabile de/procedimento, ne//e svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: a) richiede la nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività; b) provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore per l'esecuzione, a verificare che l'esecutore corrisponda gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso».

**RILEVATO**, quindi, per quanto di competenza di questa Autorità, che nel settore dei contratti pubblici, disciplinato dal d.lgs. 163/2006 e dal d.p.r. 207/2010, la normativa di riferimento è chiara nel disporre che il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

**RITENUTO**, pertanto, che nella realizzazione di lavori pubblici, a carico del responsabile unico del procedimento e responsabile dei lavori «grava una posizione di garanzia connessa ai compiti di sicurezza non solo nella fase genetica dei lavori, laddove vengono redatti i piani di sicurezza, ma anche durante il loro svolgimento, ove è previsto che debba svolgere un'attività di sorveglianza del loro rispetto» (cfr. Corte di Cassazione, sez. IV penale, sentenza 15 novembre 2011, n. 41993); dunque, tale ruolo di garanzia non può essere assunto dall'appaltatore.

Sulla base dei suesposti principi

**Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, non conforme alle disposizioni dell'art. 10, comma 2, del d.p.r. 207/2010, l'operato della stazione appaltante.

Presidente F.F.

Francesco Merloni

Depositato presso la segreteria del Consiglio

In data 30 DICEMBRE 2015

Il segretario Maria Esposito